

STATUTO

Associazione CIRCOLO DI SAN LUCA

TITOLO I - DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE, SCOPI

Art. 1 - Denominazione, durata e sede

E' costituita Associazione culturale denominata CIRCOLO DI SAN LUCA indicata nel seguito come "Associazione ". La sede è in Milano in Via Copernico 12.

Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è quello comunicato per iscritto all'atto dell'iscrizione o successivamente.

La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.

La variazione di sede all'interno dello stesso Comune di Milano non comporta modifica statutaria.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art.14 del presente Statuto.

Art. 2 — Scopo e finalità

L'Associazione è senza fini di lucro ed opera senza discriminazione di nazionalità, razze, opinioni o ideologie di carattere politico o religioso.

Si propone di promuovere e diffondere la cultura storico artistica, soprattutto rinascimentale e lombarda, attraverso visite, viaggi sia in Italia che all'estero. Promuovere iniziative editoriali e nel caso anche organizzare eventi o mostre. L'Associazione si pone come scopo, inoltre, la diffusione dell'Arte e della Storia anche a categorie di persone con fragilità. L'Associazione può proporre, infine, le attività teatrali, concerti e ogni attività culturale, anche fornendo consigli utili ai soci.

A questo scopo si predispone per svolgere qualsiasi attività si ritenga necessaria al perseguimento degli scopi associativi.

Esercitare, in via meramente marginale e strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale, attività di natura commerciale per autofinanziamento. L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri associati ovvero dal Direttore Artistico. Per l'attività prestata, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, gli Associati potranno essere remunerati nelle forme e con i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli Associati per l'espletamento dell'attività prestata in favore dell'Associazione avverrà previa presentazione della documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II — ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

Art. 3 — Risorse dell'Associazione

Le risorse finanziarie per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) quote associative;
- d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o di progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) introiti derivanti dall'iniziative sociali;
- i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 4 — Divieto di distribuire utili e gratuità delle cariche

L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa. Si fa divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. S'impone anche la gratuità delle cariche, salvo il rimborso delle spese vive sostenute in ragione della carica, purché documentate.

Art. 5 - Quota associativa

L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, approvata dall'Assemblea dei Soci e viene comunicata per iscritto direttamente ai soci. Trascorsi trenta giorni dal termine di pagamento il Segretario invia un sollecito di pagamento ai soci che non hanno rinnovato la quota.

In caso di ritardo nel pagamento della quota associativa di meno di trenta giorni rispetto al termine fissato, nessuna mora verrà applicata sulla quota sociale e nessun procedimento verrà attivato nei confronti del socio. In caso di ritardo nel pagamento di più di trenta giorni e meno di sessanta giorni verrà applicata una mora decisa dal Consiglio Direttivo. In caso di ritardo di più di sessanta giorni rispetto al termine fissato si attiverà la procedura di esclusione del socio e la sua cancellazione dal libro soci.

In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

TITOLO III — DEGLI ASSOCIATI

Art. 6 — Composizione dell'Associazione

Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità.

Per l'attività svolta in favore dell'Associazione i Soci potranno essere remunerati secondo le condizioni ed entro i limiti fissati dal Comitato Direttivo.

In ogni caso, dietro autorizzazione del Consiglio Direttivo, saranno loro rimborsate le spese effettivamente sostenute come specificato nel precedente articolo 2.

Tra gli associativi vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Senza che ciò comporti alcuna differenziazione nei diritti e nei doveri degli associati sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) Soci Fondatori e Sostenitori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione. I Soci Fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari. I soci Sostenitori, che contribuiscono maggiormente al sostentamento dell'Associazione sono equiparati ai soci Ordinari.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione e operano attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità apportino prestigio all'attività sociale. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo ovvero nominati dai soci Fondatori nella prima riunione relativa alla costituzione dell'Associazione.

I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Ordinari.

Art. 7 - Diritti del socio

La disciplina uniforme del rapporto associativo prevista dal presente Statuto garantisce in ogni forma agli associati, in ragione della loro effettiva partecipazione, alla vita associativa con piena legittimazione attiva e passiva

alle cariche sociali escludendosi espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa stessa.

Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Il diritto di voto può essere espresso trascorsi trenta giorni dall'iscrizione nel libro soci per l'Assemblea Ordinaria e per l'Assemblea Straordinaria. Per l'anzianità elettorale fa fede la prima iscrizione in qualità di Socio. In mancanza di un numero sufficiente di Soci che abbiano maturato l'anzianità richiesta per ricoprire le cariche istituzionali, in compensazione sono ammessi all'elettorato passivo i Soci che abbiano maturato una maggiore anzianità sociale. Possono far parte dell'elettorato attivo e passivo solo i soci maggiorenni.

Art. 8 — Doveri del socio

Ciascun socio deve:

- a) Rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- b) Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;
- c) Pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari;
- d) Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo. I Soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.

Art. 9 — Criteri di ammissione del socio

Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare richiesta scritta firmata contenente le generalità consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta o posta elettronica al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo deve esprimersi in merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

All'accettazione sarà versata la quota associativa. Qualora fosse stata versata, ma il socio non è stato accettato, la quota verrà restituita.

L'ammissione dei Soci Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 10 — Recesso, esclusione e decesso del socio

Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell'esclusione o del decesso del socio.

Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata.

Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:

- a) per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale;
- b) per ripetute violazioni delle norme statutarie (o da questo richiamate) nonché di quando disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;
- c) per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sulla Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi Soci;

Prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né con atto fra vivi né mortis causa e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

TITOLO IV — ORGANI SOCIALI

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Segretario;
- e) Tesoriere;
- f) i Probiviri.

Le prime nomine e l'attribuzione delle relative cariche sociali vengono effettuate in sede di costituzione dell'ente come risulta dall'atto costitutivo.

In ogni caso tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

TITOLO V — ASSEMBLEA

Art. 12 — Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione e, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità delle legge e al presente statuto, obbligano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti. Essa si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale.

Hanno diritto di voto tutti i Soci, con i limiti previsti dall' articolo 7.

Art. 13 - Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa, pertanto delibera:

- a) Sull'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
- b) Sulla decisione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi
- c) Sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi.

d) Su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria (Art. 14).

Art. 14- Competenze dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche del presente Statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione, la relativa messa in Liquidazione e la nomina del Liquidatore;
- c) sull'esclusione degli associati proposta dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale ovvero presso un locale ragionevolmente accessibile dai soci.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno (Assemblea Consuntiva), su convocazione del Presidente. Possono richiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria anche un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o un quinto dei soci.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente o del Tesoriere o la metà dei membri del Consiglio Direttivo o metà dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona da lui stesso a ciò delegata e avviene mediante e-mail indirizzata ai singoli Soci e/o mediante o con avviso tramite fax o con avviso postale al domicilio del socio in Italia o con qualsiasi altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione da parte del destinatario.

L'avviso di convocazione è comunicato almeno otto giorni prima dell'Assemblea, e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa con il relativo ordine del giorno. Nel corso dell'Assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti nell'ordine del giorno.

E' validamente costituita anche l'assemblea totalitaria, in cui sia presente la totalità dei soci.

Art. 16 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci e la totalità dei componenti il Consiglio Direttivo. La seconda convocazione si considera validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti previa presenza obbligatoria di almeno due membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria si considera validamente costituita nel caso in cui siano presenti almeno 2/3 degli associati, anche con delega, nonché da almeno due membri del Consiglio e delibera con il voto favorevole dei 2/3 degli intervenuti. Ognuno dei soci non può avere più di tre deleghe.

Art. 17 - Verbalizzazione

Presiede l'Assemblea il Presidente, e in caso di sua assenza viene eletto al suo posto un "presidente di Assemblea" temporaneo. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea, in caso di assenza del suddetto, si provvederà ad eleggerne uno temporaneo tra i soci presenti. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 - Delibere Assembleari

Sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) o qualificata (due terzi) sull'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati presenti o rappresentati mediante delega.

Nel presente Statuto, dove non indicate espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice".

Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono la maggioranza qualificata dell'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati presenti o rappresentati mediante delega. Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per

alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, a palese ed insindacabile scelta del presidente dell'Assemblea.

TITOLO VI - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Nomina e composizione

Il Consiglio Direttivo é formato da un numero minimo di tre consiglieri ad un massimo di cinque consiglieri. Il suo mandato dura tre anni dal momento della sua elezione. I consiglieri sono rieleggibili anche più di una volta. Prima dell'elezione, l'assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere. Ogni votante deve esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche stabilite.

Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà per ballottaggio. Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione, provvede a nominare il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. In caso di dimissioni o altre cause ostative da parte dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria, con l'impegno di sottoporre i nuovi consiglieri alla delibera dell'Assemblea Ordinaria entro un anno. Il mandato dei nuovi eletti dalla Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato. Il Consiglio nomina un Direttore Artistico al fine di conseguire i propri obiettivi associativi.

Art. 20 - Presidente

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente, ne fa le veci a tutti gli effetti il Tesoriere, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte. Il Presidente, coadiuvato dal Tesoriere e dai Consiglieri, provvede affinché le finalità della Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte alla Associazione. La carica di Presidente scade con quelle del Consiglio di cui fa parte.

Il Presidente può compiere, con firma disgiunta da quella del tesoriere, tutte le operazioni bancarie ordinarie connesse e derivanti dall'attività dell'Associazione e in particolare aprire e chiudere conti correnti bancari, depositare e ritirare somme, valori e titoli, emettere assegni su conti correnti dell'Associazione sino alla concorrenza dei fidi accordati.

Art. 21 — Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'Associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. In caso di dimissioni, assenza e/o impedimento, per qualsiasi motivo, del Presidente, spettano al Tesoriere tutti i poteri del Presidente, ivi compreso il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Tesoriere ha obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio. La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata dell'Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Il Tesoriere può compiere, con firma disgiunta da quella del Presidente, tutte le operazioni bancarie ordinarie connesse e derivanti dall'attività dell'Associazione e in particolare aprire e chiudere conti correnti bancari, depositare e ritirare somme, valori e titoli, emettere assegni su conti correnti dell'Associazione sino alla concorrenza dei fidi accordati.

Art. 22 - Segretario

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività dell'Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni. Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo,

prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti vigilando sul pagamento delle quote sociali. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti della Associazione in qualunque momento venga richiesto. Non è necessario che il personale operativo di questi comitati sia composto solo da Consiglieri. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

Art. 23 - Competenze e convocazione del Consiglio

Al Consiglio Direttivo compete l'amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, organizzazione interna. Entro novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno a venire. Entro il mese di aprile il Consiglio Direttivo dovrà approvare il rendiconto finanziario ed economico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consuntiva entro la fine di Aprile. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno due terzi dei consiglieri. Il Consiglio viene convocato via email o telefonicamente almeno un giorno prima da data della riunione. Il Consiglio viene presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Art. 24- Delibere del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente vale doppio. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prendono parte almeno due consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica. I verbali del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta.

Art. 25 - Strumenti informatici e telematici

Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio Direttivo stesso potrà provvedere a usare o creare appositi strumenti e canali informatici:

- a) uno o più siti web gestiti dall'Associazione;
- b) una o più mailing list (pubbliche o private);
- e) appositi canali tramite cui tenere le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, infatti, potrebbe svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati.

TITOLO VIII — NORME FINALI

Art. 26 – Scioglimento

L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:

1. se il numero dei Soci Ordinari ed equiparati é inferiore a 3;
2. su delibera dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di un liquidatore determinandone i poteri. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto, su indicazione dell'Assemblea degli associati, ad altre associazioni senza fini di lucro che perseguano finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190m della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 - Bilancio Consuntivo

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro i termini disposti dall'Art. 23.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 28 - Rinvio

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile. Il presente atto, composto di 14 pagine comprensive dell'Allegato "A" — Statuto dell'Associazione culturale "Circolo di san Luca", viene letto, approvato e sottoscritto dai componenti.

Milano, li 2 gennaio 2018